



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'energia UFE**  
Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Maggio 2016

---

# **Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71)**

# Indice

1.	Situazione iniziale .....	1
2.	Punti essenziali del progetto.....	1
2.1	Ordinanza sull'energia .....	1
2.1.1	Verifica dei costi di produzione e adeguamento dei tassi di remunerazione.....	1
2.1.2	Ordine di selezione degli impianti pronti alla realizzazione o già ultimati .....	1
2.1.3	Passaggio di competenza per la procedura relativa al versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA .....	2
2.1.4	Altri adeguamenti.....	2
2.2	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico .....	4
2.2.1	Rimunerazioni basate sul piano previsionale (art. 24 cpv. 2).....	4
2.2.2	Richiesta del prezzo di mercato da parte di Swissgrid SA (art. 24a) .....	4
2.2.3	Rimunerazione del prezzo di mercato per l'energia proveniente da impianti per i quali non è stato misurato il profilo di carico (art. 24a cpv. 2) .....	4
3.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all'esecuzione.....	5
4.	Conseguenze su economia, ambiente e società.....	5
5.	Commento alle singole disposizioni .....	5
5.1	Ordinanza sull'energia .....	5
5.2	Appendici dell'ordinanza sull'energia .....	5
5.3	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico .....	6

## **1. Situazione iniziale**

Nel quadro delle modifiche previste dell'ordinanza sull'energia (OEn) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) vengono operati diversi adeguamenti che riguardano i seguenti ambiti: tassi di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) e importi della remunerazione unica (RU) per i piccoli impianti fotovoltaici, passaggio di competenza per il versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili alla società nazionale di rete (Swissgrid SA), questioni generali relative all'esecuzione nonché precisazioni varie in merito alla RIC e alla RU.

## **2. Punti essenziali del progetto**

### **2.1 Ordinanza sull'energia**

#### **2.1.1 Verifica dei costi di produzione e adeguamento dei tassi di remunerazione**

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) verifica periodicamente il calcolo dei prezzi di costo (costi di produzione) e dei tassi di remunerazione della RIC adeguandoli, se necessario, alle nuove condizioni (art. 3e cpv. 1 OEn). A questo riguardo, tiene conto di diversi aspetti quali, per esempio, l'evoluzione delle tecnologie, la loro economicità a lungo termine, l'evoluzione del corso dell'euro, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d'acqua e del mercato dei capitali.

Per la presente modifica dell'OEn sono stati verificati i tassi di remunerazione di tutte le tecnologie. Da tale esame è emerso che, sia per gli impianti fotovoltaici che per le piccole centrali idroelettriche, è necessario procedere a un adeguamento dei tassi di remunerazione RIC (cfr. rapporto «Verifica dei prezzi di costo e dei tassi di remunerazione per gli impianti RIC»). I nuovi tassi di remunerazione si applicano agli impianti che sono messi in esercizio dopo l'entrata in vigore di tale modifica.

#### **2.1.2 Ordine di selezione degli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati**

Dal 1° gennaio 2015, gli impianti che hanno presentato la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto o la notifica della messa in esercizio entro il giorno stabilito nell'OEn passano in cima alla lista d'attesa.

Dalla difficile situazione finanziaria del fondo RIC è risultato tuttavia evidente che non tutti gli impianti di questa categoria possono rientrare nel contingente degli impianti idonei alla RIC immediatamente successivo alla suddetta scadenza. Una parte di essi rimane in lista d'attesa, passando però in cima alla stessa. Ciononostante, all'interno di questo gruppo la selezione per l'ammissione alla RIC viene fatta sulla base della data di notifica dell'impianto. Può quindi succedere che un impianto posto in cima alla lista nel 2015 venga superato da un impianto pronto per essere realizzato o realizzato solo nel 2016 ma che aveva presentato prima la notifica per la RIC.

Per evitare che un promotore di progetto che si è già precedentemente impegnato per la messa in esercizio dell'impianto o per la sua realizzazione venga scavalcato da un promotore di progetto il cui impianto è pronto per essere realizzato solo successivamente, tali impianti vengono selezionati dalla lista d'attesa sulla base del nuovo criterio della data della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto o della notifica della messa in esercizio dell'impianto.

### **2.1.3 Passaggio di competenza per il versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA**

Dal 2009 la procedura RIC è di competenza di Swissgrid SA. Oltre a trattare le notifiche RIC pervenute, la società nazionale di rete emette decisioni e calcola i tassi di remunerazione per gli impianti che sono stati ammessi alla RIC. Finora il versamento dei contributi RIC ai produttori di elettricità non rientrava tra i compiti di Swissgrid SA, bensì spettava al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

Sia il rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze (CDF) del 2011 che la valutazione RIC del 2012 hanno raccomandato la riduzione del numero degli attori implicati nell'esecuzione della RIC. Per questo motivo, il 1° gennaio 2017 la competenza per la procedura di versamento della RIC passerà dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA, già incaricata dell'intero iter amministrativo per la RIC. Ciò comporterà una semplificazione anche per i produttori di elettricità, che ora avranno un unico interlocutore per quanto concerne lo svolgimento della procedura amministrativa e le remunerazioni. Permetterà, inoltre, di sfruttare le sinergie esistenti, poiché Swissgrid SA versa già la RU per i piccoli impianti fotovoltaici e i relativi processi sono ormai consolidati.

### **2.1.4 Altri adeguamenti**

L'applicazione delle disposizioni concernenti la RIC e la RU ha fatto emergere alcune questioni, menzionate e illustrate qui di seguito, che rendono necessarie ulteriori modifiche e precisazioni dell'OEn.

#### **2.1.4.1 Riduzione del termine per la notifica della messa in esercizio degli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati**

(appendici 1.1 e 1.3–1.5)

Quando un impianto che ha presentato la notifica per beneficiare della RIC, ma che non è stato ancora realizzato, riceve una decisione positiva, il promotore del progetto è tenuto a presentare, entro un termine stabilito, la notifica dello stato di avanzamento del progetto e la notifica della messa in esercizio. In caso contrario, la decisione positiva viene revocata. Secondo le appendici specifiche per ciascuna tecnologia, il termine previsto per la messa in esercizio inizia a decorrere dalla comunicazione della decisione positiva.

Con il nuovo sistema di gestione della lista d'attesa introdotto nel 2015, gli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati possono essere posti in cima alla lista d'attesa e, al momento di una successiva ammissione di impianti alla RIC, verranno considerati in via prioritaria (impianti fotovoltaici esclusi). Le disposizioni finora vigenti concernenti il termine per la notifica della messa in esercizio sono finalizzate all'emanazione di una decisione positiva e al proseguimento del progetto solo dopo tale rilascio. Questi impianti devono ancora superare l'intera procedura di rilascio della licenza di costruzione, ed eventualmente, della concessione. Per questo motivo, necessitano di un termine relativamente lungo dall'emissione della decisione positiva all'effettiva messa in esercizio. Per essi è quindi prevista una procedura suddivisa in più fasi con una o due notifiche dello stato di avanzamento del progetto e la notifica della messa in esercizio. Gli impianti per i quali è stata già presentata una notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, invece, devono essere considerati come pronti per essere realizzati e rapidamente realizzabili. Dal momento in cui ricevono la decisione positiva, essi possono di regola essere messi in esercizio nel lasso di tempo che un impianto avrebbe ancora a disposizione per l'effettiva costruzione dopo aver presentato l'ultima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Gli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati necessitano quindi di un termine di notifica della messa in esercizio più breve. Per garantire che questi impianti siano effettivamente realizzati rapidamente il termine per la notifica della loro messa in esercizio viene abbreviato eliminando il termine per l'unica o la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto. Qualora questo nuovo termine non potesse essere rispettato per ragioni non imputabili al promotore del progetto, in virtù dell'articolo 3<sup>h</sup><sup>bis</sup> cpv. 2 OEn può essere presentata una richiesta di proroga motivata.

#### Esempio di un impianto a gas di depurazione

La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva. Entro sei anni - sempre a partire dalla comunicazione della decisione positiva - deve essere effettuata la notifica della messa in esercizio. Se un impianto a gas di depurazione già pronto per essere realizzato riceve una decisione positiva, in base all'attuale normativa il promotore del progetto ha a disposizione sei anni per la notifica della messa in esercizio. La presente modifica

propone di ridurre questo termine a tre anni, eliminando cioè il termine di tre anni per la notifica dello stato di avanzamento del progetto: gli ostacoli per l'ottenimento della licenza di costruzione (e pertanto per il raggiungimento dello stato di avanzamento del progetto necessario) sono infatti già stati superati e l'impianto può quindi essere realizzato velocemente.

#### **2.1.4.2 Riduzione del termine per la notifica della messa in esercizio di impianti fotovoltaici** (appendice 1.2 n. 5.3)

Un impianto fotovoltaico che riceve una decisione RIC positiva deve essere costruito entro 15 mesi dal rilascio della stessa. Durante questo lasso di tempo, i contributi che l'impianto riceverà per l'intero periodo della remunerazione vengono messi da parte. Qualora un promotore di progetto decida di non realizzare il suo impianto nonostante sia stato ammesso a beneficiare della RIC e non lo comunichi a Swissgrid SA, i contributi sono bloccati per 15 mesi.

Le esperienze passate mostrano che molti impianti sono già ultimati al momento dell'ammissione alla RIC. La maggior parte di quelli che, al momento della ricezione della decisione positiva, non sono ancora realizzati possono invece di regola essere costruiti entro i 12 mesi successivi. Il termine per la messa in esercizio deve quindi essere ridotto a 12 mesi. Per gli impianti che per ragioni ad essi non imputabili necessitano di più di 12 mesi per essere realizzati, può essere richiesta una proroga (art. 3<sup>h</sup><sup>bis</sup> cpv. 2 OEn). La riduzione del termine di notifica non si applica agli impianti che hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

#### **2.1.4.3 Integrazione del contenuto della notifica della messa in esercizio** (appendice 1.2 n. 5.3)

Occorre precisare che la notifica della messa in esercizio deve contenere anche la certificazione dei dati dell'impianto<sup>1</sup>. Questo vale sia per gli impianti che beneficiano della RIC che per quegli che ricevono la RU (cfr. riferimento nell'appendice 1.8 n. 4.2). In questo modo viene garantito che Swissgrid SA disponga di tutte le informazioni rilevanti per le remunerazioni.

#### **2.1.4.4 Coefficiente di sfruttamento del calore di impianti a biomassa ampliati o rinnovati in misura considerevole** (appendice 1.5 n. 3.1, 4.1 e 6.1)

Nel caso di cicli del vapore possono essere messi a disposizione, a seconda del fabbisogno, energia elettrica o calore. Affinché non venga prodotta una quantità maggiore di energia elettrica a scapito dei consumatori di energia termica, questi ultimi vengono tutelati introducendo il requisito della pari entità del calore ceduto. La disciplina vigente (coefficiente di sfruttamento del calore di pari entità in percentuale) esige, in caso di ampliamento di un impianto, anche una maggiore quantità di calore ceduto. Tuttavia, già oggi non è spesso possibile cedere una maggiore quantità di calore e in futuro diventerà probabilmente addirittura più difficile per via delle misure di efficienza energetica adottate negli edifici. Per questo motivo, al posto del coefficiente di sfruttamento del calore di pari entità viene richiesta solo la pari entità del calore ceduto. Il rispetto o meno di questo criterio si valuta in base alla quantità di calore che è effettivamente possibile cedere al momento dell'ampliamento o del rinnovo dell'impianto. Occorre quindi comparare lo sfruttamento del calore in caso di realizzazione e di non realizzazione del progetto.

#### **2.1.4.5 Integrazione relativa alla biomassa non ammessa** (allegato 1.5 n. 6.2)

Se il combustibile e il carburante biogeno utilizzati per la propulsione di un impianto di produzione di elettricità viene prodotto nell'ambito di un progetto di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> che mira alla sostituzione di combustibili e carburanti fossili, il plusvalore ecologico di questo combustibile o carburante è compensato con il rilascio di un attestato per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (art. 10 CPV. 5 ordinanza sul CO<sub>2</sub>) e perciò non vengono più versati contributi RIC. Per evitare un doppio finanziamento, sarà stabilito esplicitamente che i combustibili e i carburanti biogeni il cui plusvalore ecologico è già stato compensato secondo la legislazione relativa al CO<sub>2</sub>, non sono ammessi per la produzione di elettricità remunerata con la RIC. La società nazionale di rete e l'UFAM si confrontano a questo riguardo.

<sup>1</sup> [https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/experts/renewable\\_energies/remuneration\\_re/kev/downloads/process/it/verified\\_plant\\_data\\_photovoltaics\\_it.pdf](https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/experts/renewable_energies/remuneration_re/kev/downloads/process/it/verified_plant_data_photovoltaics_it.pdf)

## **2.2 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico**

L'applicazione delle disposizioni concernenti la RIC ha fatto emergere alcune questioni che rendono necessarie anche le modifiche e le precisazioni dell'OAEI riportate qui di seguito.

### **2.2.1 Rimunerazioni basate sul piano previsionale (art. 24 cpv. 2)**

L'articolo 24 capoverso 2 sancisce che può essere stabilita una remunerazione basata sul piano previsionale per le tecnologie a produzione comandabile. Tuttavia, tale tipo di remunerazione non è prevista nella vigente LEn, ragion per cui viene eliminata dall'OAEI.

### **2.2.2 Richiesta del prezzo di mercato da parte di Swissgrid SA (art. 24a)**

L'importo da erogare per i singoli impianti risulta dall'energia immessa in rete e dal tasso di remunerazione calcolato per l'impianto. Questo importo viene finanziato, da una parte, attraverso la vendita di energia a prezzo di mercato ai gruppi di bilancio e ai gestori di rete; dall'altra, la differenza tra il tasso di remunerazione e il prezzo di mercato è coperta mediante il fondo RIC. Come già menzionato al numero 2.1.3, d'ora in avanti sarà Swissgrid SA a dover versare i contributi RIC ai produttori di elettricità.

Sulla base della presente modifica e per evitare ulteriori interfacce, è ora Swissgrid SA, al posto del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, a esigere il prezzo di mercato presso i rispettivi gruppi di bilancio e, nel caso degli impianti di cui non viene misurato il profilo di carico (cfr. spiegazioni qui di seguito), direttamente presso i gestori di rete. Swissgrid SA dispone infatti di tutte le informazioni per una corretta fatturazione.

I compiti rimasti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili comprendono pertanto l'elaborazione del piano previsionale quotidiano e le previsioni concernenti la produzione di impianti di cui è stato misurato il profilo di calcolo per il giorno successivo, nonché il conteggio dell'energia di compensazione.

### **2.2.3 Rimunerazione del prezzo di mercato per l'energia proveniente da impianti per i quali non è stato misurato il profilo di carico (art. 24a cpv. 2)**

Finora il prezzo di mercato per l'elettricità RIC proveniente dagli impianti di cui non è stato misurato il profilo di carico è stato fatturato al gruppo di bilancio a cui appartiene l'impresa di approvvigionamento energetico alla cui rete è allacciato l'impianto. Di regola, il gruppo di bilancio trasla i relativi costi sull'impresa di approvvigionamento energetico. Il gruppo di bilancio cui una determinata azienda elettrica appartiene può però anche cambiare, perché l'azienda può scegliere liberamente i propri prefornitori, e può quindi cambiare il gruppo di bilancio. Non esiste un elenco ufficiale con l'attribuzione delle imprese di approvvigionamento energetico ai diversi gruppi di bilancio. Se un'azienda elettrica cambia prefornitore o gruppo di bilancio, spesso né Swissgrid né il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ne vengono informati. Nella prassi, ciò provoca discrepanze e rende spesso necessaria la correzione a posteriore dei dati; questo lavoro genera oneri amministrativi supplementari sia per Swissgrid che per il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

Per questi motivi, Swissgrid SA potrà ora fatturare direttamente ai circa 500 gestori di rete il prezzo di mercato per l'energia prodotta dagli impianti RIC privi di misurazione del profilo di carico. Questo cambiamento consente di eliminare l'onere della correzione dei dati. Per contro, comporta un leggero aumento dell'onere amministrativo di Swissgrid SA, che dovrà emettere fatture a circa 500 gestori di rete anziché a circa 18 gruppi di bilancio. I gruppi di bilancio non avranno più l'onere di emettere fatture ai gestori di rete a valle o alle aziende elettriche né di apportare eventuali correzioni. Ciò dovrebbe rappresentare uno sgravio soprattutto per i gruppi di bilancio più grandi. In definitiva si può affermare che tale cambiamento non sarà quindi all'origine di oneri supplementari.

### **3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni, Comuni ed eventuali altri organi preposti all'esecuzione**

Nessuno degli adeguamenti proposti ha ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni. L'attuazione delle modifiche non li concerne in alcun modo. Per Swissgrid SA ci sarà un onere iniziale dovuto all'assunzione della competenza relativa al versamento della RIC e della riscossione del prezzo di mercato per l'energia RIC. Tale onere verrà addebitato sul fondo RIC in qualità di costi di esecuzione.

### **4. Conseguenze su economia, ambiente e società**

L'adeguamento dei tassi di remunerazione per il fotovoltaico consente un potenziamento di impianti meno oneroso in Svizzera. Il settore viene esposto a una maggiore pressione sui prezzi, con una conseguente intensificazione della concorrenza.

L'adeguamento dei tassi di remunerazione per le piccole centrali idroelettriche comporta un aumento di tali impianti limitato ai siti dai costi più bassi e quindi, presumibilmente, la realizzazione di meno impianti. Diminuiscono così i casi di remunerazione eccessiva degli impianti che si trovano in siti particolarmente redditizi, spesso criticata dalle associazioni ambientaliste.

### **5. Commento alle singole disposizioni**

#### **5.1 Ordinanza sull'energia**

**Art. 3<sup>g</sup><sup>bis</sup> cpv. 4: ordine di selezione degli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati, posti in cima alla lista di attesa**

La selezione di tali impianti dalla lista d'attesa si deve basare sul nuovo criterio della data della (seconda) notifica completa dello stato di avanzamento del progetto o della notifica della messa in esercizio dell'impianto.

**Art. 3<sup>h</sup><sup>bis</sup> cpv. 1: passaggio di competenza per il versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA**

Il versamento della RIC ai produttori verrà ora effettuato dalla società nazionale di rete anziché dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

#### **5.2 Appendici dell'ordinanza sull'energia**

**Appendici 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5: riduzione del termine per la notifica della messa in esercizio**

Le *appendici 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5* contengono disposizioni specifiche concernenti il termine per la presentazione della notifica della messa in esercizio di impianti pronti per essere realizzati o già ultimati, posti come tali in cima alla lista di attesa. Per tali impianti il termine viene abbreviato, eliminando il termine per la (seconda) notifica dello stato di avanzamento del progetto. Essi devono quindi presentare la notifica della messa in esercizio al più tardi entro tre anni - nel caso delle piccole centrali idroelettriche entro due anni - dalla comunicazione della decisione positiva.

Per gli impianti per i quali il gestore ha ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017 (quindi prima dell'entrata in vigore della prevista modifica), le disposizioni transitorie prevedono che la notifica della messa in esercizio debba essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2018 per le piccole centrali idroelettriche ed entro il 31 dicembre 2019 per gli impianti eolici, geotermici e a biomassa. Ciò significa che ai promotori di tali progetti viene concesso un termine di tre o due anni non a partire dalla comunicazione della decisione positiva bensì dalla prevista entrata in vigore della modifica, ovvero dal 1° gennaio 2017. Come risultato, l'effetto della modifica su questi impianti pronti per essere realizzati o già ultimati viene leggermente attenuato: essi non vengono tuttavia totalmente esclusi dalla riduzione del termine per la presentazione della notifica della messa in esercizio. In questo contesto, è importante che il Consiglio federale decida, presumibilmente nel giugno 2016, se il

supplemento di rete sarà nuovamente aumentato a partire dal 2017. Solo dopo questa decisione si saprà se e in che misura sarà possibile ammettere altri impianti a beneficiare della RIC. Al momento della comunicazione di un'eventuale decisione RIC positiva, la modifica proposta con la presente revisione si troverà quindi ormai in fase di consultazione, per cui i promotori di progetto eventualmente interessati dalla modifica saranno già probabilmente a conoscenza della riduzione del termine per la presentazione della notifica della messa in esercizio. Inoltre, d'intesa con Swissgrid SA, già nella decisione positiva si richiamerà l'attenzione di tali promotori di progetto sulla prevista modifica.

La riduzione del termine proposta non si applica agli impianti pronti per essere realizzati o già ultimati che hanno ricevuto la decisione positiva prima del 1° gennaio 2016.

#### **Appendice 1.1 OEn**

I tassi della remunerazione di base (n. 3.2.3) e del bonus per le opere idrauliche (n. 3.4.3) sono adeguati in base alla verifica effettuata.

#### **Appendice 1.2 OEn**

I tassi di remunerazione al n. 3.1.3 sono adeguati in base alla verifica effettuata.

Il n. 5.3 viene integrato chiedendo la certificazione dei dati dell'impianto (formulario Swissgrid SA) come parte integrante della notifica della messa in esercizio.

#### **Appendice 1.5 OEn**

Nella definizione di ampliamento o rinnovo considerevole degli impianti si esige d'ora in avanti solo un calore ceduto di pari entità al posto di un coefficiente di sfruttamento del calore di pari entità (n. 3.1, n. 4.1 e n. 6.1 lett. a).

Il n. 6.2 lett. b n. 8 viene integrato precisando che neanche i carburanti e i combustibili biogeni il cui plusvalore ecologico è già stato indennizzato attraverso gli attestati previsti dalla legge sul CO<sub>2</sub> possono essere utilizzati per produrre l'energia elettrica in impianti che beneficiano della RIC.

#### **Appendice 1.8 OEn**

Gli importi della RU per i piccoli impianti fotovoltaici sono adeguati in base alla verifica effettuata (n. 3.1).

## **5.3 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico**

### **Articolo 23**

Il *capoverso 5* della presente disposizione è abrogato e sostituito dal nuovo articolo 24a.

### **Articolo 24**

Nel *capoverso 2* sono abrogate la terza e la quarta frase, che prevedevano la possibilità di remunerazioni basate sul piano previsionale.

Il *capoverso 3* è abrogato. A seguito del passaggio di competenza per il versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili a Swissgrid SA, nel nuovo articolo 24b la facoltà di non remunerare l'elettricità ritirata secondo l'articolo 7a LEne viene trasferita alla società nazionale di rete.

Anche i *capoversi 5* e *6* sono stati adeguati per effetto di questo passaggio di competenza.

### **Articolo 24a**

Per via del passaggio di competenza per il versamento della RIC dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili alla società nazionale di rete, il prezzo di mercato per l'elettricità immessa in rete secondo l'articolo 7a non sarà più corrisposto al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili bensì alla società nazionale di rete e andrà a favore del fondo del supplemento di rete.

Per quanto concerne gli impianti di cui non è stato misurato il profilo di carico, sono ora direttamente i gestori di rete a dover pagare il prezzo di mercato alla società nazionale di rete.

### **Articolo 24b**

La facoltà di non remunerare in determinate circostanze l'elettricità ritirata ai sensi dell'articolo 7a LEne passa dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (attuale art. 24 cpv. 3) alla società nazionale di rete (nuovo articolo 24b).